

CENTRI PER I SERVIZI CULTURALI

Riepilogo normativo

Legge Regionale 15 giugno 1978, n. 37

Erogazione di contributi ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società Umanitaria.

Legge Regionale 22 gennaio 1990, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art.58

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37

1. Il titolo della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37: "Erogazioni di contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria" è così modificato. "Finanziamento ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna"
2. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1978 la frase da "a concedere" fino a "centri" è sostituita dalla seguente: "a finanziare i predetti centri".
3. Nell'articolo 2 della sopra citata legge regionale la frase "l'erogazione dei contributi" è sostituita con "l'erogazione del finanziamento".
4. L'articolo 4 della medesima legge regionale è sostituito dal seguente:
"Il finanziamento è erogato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il finanziamento è accreditato a favore dei direttori dei singoli centri attualmente esistenti in Sardegna"

Legge Regionale 1 ottobre 1993, n. 50

Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993.

Art.17

Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna

1. L'erogazione del finanziamento in favore dei Centri per i Servizi Culturali, previsto dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene effettuata anticipatamente all'attuazione dei programmi di attività.
2. La rendicontazione della spesa effettuata viene presentata dai Centri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta l'erogazione.
3. Per le erogazioni dei predetti finanziamenti si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

Legge Regionale 6 dicembre 1997, n. 32

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie.

Art.25

Determinazione di termini

7. L' attuazione degli interventi finanziati in esecuzione della legge regionale 16 giugno 1978, n. 37, modificata dall' articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 11099), può essere effettuata entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello dell' assegnazione.

Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

Art. 21

Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:

p) il funzionamento del centro per i servizi culturali Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alle province da destinarsi, in base agli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 7, per:

h) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia Iglesias, Macomer e Oristano.

Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

Art. 9

Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport

4. Al fine di uniformare le modalità di intervento finanziario della Regione a favore dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Erogazione di contributi ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria), e delle relative biblioteche, all'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978 e delle relative biblioteche, con sede a Cagliari, Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano;"

b) nel comma 2, la lettera h) è abrogata.